**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per il controllo dei bilanci*

**2025/0348(CNS)**

5.5.2026

# PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione
(COM(2025)0685 – C10-0298/2025 – 2025/0348(CNS))

Relatore per parere: Gilles Boyer

PA_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte mirano a rafforzare l'efficacia, la coerenza e l'integrazione operativa del quadro dell'Unione per la lotta alle frodi transfrontaliere in materia di IVA, in linea con la revisione più ampia dell'architettura antifrode annunciata dalla Commissione.

In tale contesto, la presente proposta di modifica non dovrebbe essere intesa come un adeguamento autonomo o tecnico volto ad affrontare un'unica carenza, ma piuttosto come la prima tappa legislativa fondamentale di una riforma più completa e necessaria del quadro antifrode dell'Unione.

Le modifiche mirano pertanto a porre rimedio a una delle principali debolezze strutturali individuate negli ultimi anni, vale a dire la frammentazione dei flussi di informazioni tra le autorità doganali, le autorità fiscali e gli organismi dell'Unione, che compromette l'individuazione tempestiva di meccanismi di frode complessi, in particolare quelli che combinano componenti IVA e doganali, nonché le indagini e l'azione penale al riguardo.

A tal fine, si introduce un meccanismo obbligatorio e strutturato per la trasmissione spontanea di dati doganali pertinenti per le frodi in materia di IVA a Eurofisc, alla Procura europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, garantendo nel contempo garanzie adeguate per il trattamento dei dati personali. Si rafforzano inoltre la portata e la qualità dei dati disponibili, ampliando la serie di elementi di dati doganali che possono essere sottoposti a controlli incrociati con le informazioni relative all'IVA.

Le modifiche mirano a migliorare il coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA e ad affrontare le asimmetrie operative legate alla mancata partecipazione di alcuni Stati membri all'EPPO, riconoscendo nel contempo che saranno necessarie soluzioni più strutturali nel contesto della più ampia revisione dell'architettura antifrode.

Oltre alla condivisione dei dati, le modifiche in questione pongono l'accento sulla necessità di progredire verso un quadro di deterrenza più coerente in tutta l'Unione, anche mediante ulteriori azioni relative all'armonizzazione minima delle sanzioni applicabili alle violazioni più gravi in materia di IVA e dogane.

Infine, l'introduzione di un meccanismo di riesame è intesa a garantire che l'efficacia e la coerenza di questa prima serie di misure possano essere valutate nella pratica, informando e sostenendo in tal modo le prossime fasi di una riforma più completa dell'architettura antifrode dell'Unione.

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, quanto segue:

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando -1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(-1) La lotta alle frodi intracomunitarie in materia di IVA rappresenta un problema urgente, direttamente collegato alla lotta contro la criminalità organizzata poiché, come ripetutamente affermato dalla Procura europea (EPPO), l'entità del danno stimato relativo alle frodi transfrontaliere in materia di IVA indica chiaramente il coinvolgimento sistematico dei gruppi criminali organizzati più pericolosi. È pertanto necessario affrontare le frodi in materia di IVA con un approccio comune e multidisciplinare più efficace.*** |

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio[3] stabilisce norme relative all'archiviazione e allo scambio per via elettronica di informazioni specifiche nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che possono contribuire a una corretta determinazione dell'IVA, al controllo della corretta applicazione dell'IVA, in particolare nelle operazioni intracomunitarie, e alla lotta contro le frodi in materia di IVA. Tuttavia non stabilisce in che modo la Procura europea (EPPO) possa ottenere tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[4], né in che modo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possa ottenere tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento | (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio stabilisce norme relative all'archiviazione e allo scambio per via elettronica di informazioni specifiche nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che possono contribuire a una corretta determinazione dell'IVA, al controllo della corretta applicazione dell'IVA, in particolare nelle operazioni intracomunitarie, e alla lotta contro le frodi in materia di IVA. ***Secondo la relazione annuale 2025 dell'EPPO, si stima che le frodi IVA causino danni finanziari per miliardi di euro e costituiscano una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. È quindi fondamentale rafforzare l'accesso alle informazioni relative all'IVA a livello dell'Unione per individuare, indagare e perseguire efficacemente tali reati.*** Tuttavia non stabilisce in che modo la Procura europea |

europeo e del Consiglio[5].

(EPPO) possa ottenere tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[4], né in che modo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possa ottenere tali informazioni per l'esercizio dei suoi compiti a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

[3] Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).

[4] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

[5] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

[3] Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).

[4] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

[5] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) | (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) |

2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise ***sulle frodi in materia di IVA***. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.

2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento***, in modo tempestivo per consentire l'analisi o le indagini in relazione a tali condotte criminose***. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 904/2010, dovrebbero comunicare all'EPPO ***i risultati del trattamento e dell'analisi di Eurofisc sui presunti casi di frode transfrontaliera nonché*** eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise ***necessarie per consentire all'EPPO di valutare se esercitare o meno la sua competenza***. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche. A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, di tale regolamento, l'EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e l'accesso a livello di Stati membri alle informazioni pertinenti conservate nella banca dati nazionale non è sufficiente per consentire all'EPPO di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, affinché l'EPPO abbia accesso alle informazioni a livello dell'UE e possa svolgere il suo mandato normativo e lottare contro la frode a livello dell'UE, è importante definire le norme in base alle quali l'EPPO dovrebbe ottenere le informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Per lo stesso motivo, è importante concedere all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, a tutte le informazioni relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali | (3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche. A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, di tale regolamento, l'EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e l'accesso a livello di Stati membri alle informazioni pertinenti conservate nella banca dati nazionale non è sufficiente per consentire all'EPPO di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, affinché l'EPPO abbia accesso alle informazioni a livello dell'UE e possa svolgere il suo mandato normativo e lottare contro la frode a livello dell'UE, è importante definire le norme in base alle quali l'EPPO dovrebbe ottenere le informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Per lo stesso motivo, è importante concedere all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, a tutte le ***pertinenti*** informazioni relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, |

| | |
|---|---|
| informazioni riguardano più Stati membri. | anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. ***Tale accesso centralizzato, che è concesso lasciando impregiudicato l'accesso alle informazioni previsto dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, deve essere collegato a casi specifici esistenti.*** |

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc. | (4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc. ***Inoltre, la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, dovrebbe proseguire il dialogo con gli Stati membri non partecipanti al fine di incoraggiarne l'adesione all'EPPO, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di vigilanza e di individuazione delle frodi nel mercato interno.*** |

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) La Corte dei conti europea ha ripetutamente individuato, da ultimo nella sua relazione speciale 8/2025 in tema di*** |

| | |
|---|---|
| | ***frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, carenze nell'accessibilità e nell'interoperabilità dei sistemi informativi relativi all'IVA tra gli Stati membri e gli organismi dell'Unione, il che costituisce un ostacolo significativo all'efficacia delle indagini sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA. La relazione ha inoltre rilevato notevoli disparità nei livelli delle sanzioni amministrative applicate dagli Stati membri in relazione alle frodi IVA sulle importazioni, che creano le condizioni che consentono agli operatori di sfruttare la giurisdizione con le sanzioni più basse. L'accesso ai dati sull'IVA concesso all'EPPO e all'OLAF a norma del presente regolamento rafforza la capacità di individuazione e di azione penale, ma non costituisce un rimedio deterrente per la divergenza delle sanzioni; in tale contesto, e in linea con l'impegno della Commissione a rivedere l'architettura antifrode nel quadro delle misure incluse nel QFP post-2027, è opportuno valutare la possibilità di ulteriori azioni volte ad affrontare tali disparità, ad esempio una proposta legislativa con una base giuridica appropriata, al fine di conseguire un livello minimo di armonizzazione o di coerenza delle sanzioni amministrative applicabili alle più gravi violazioni in materia di IVA e correlate violazioni doganali, tenendo conto della necessità di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione; qualsiasi proposta di questo tipo dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d'impatto globale e dimostrare la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TFUE.*** |

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 ter) La comunicazione della Commissione del luglio 2025 sulla revisione dell'architettura antifrode dell'UE ha individuato nella frammentazione dei flussi di informazioni tra Eurofisc, l'EPPO, l'OLAF, Europol ed Eurojust una debolezza strutturale sistemica che compromette l'efficacia della risposta dell'Unione alle frodi transfrontaliere in materia di IVA. Il presente regolamento modificativo costituisce l'attuazione legislativa del pilastro relativo alla condivisione dei dati di un'architettura antifrode riveduta, ed è letto congiuntamente alle ulteriori misure annunciate in tale comunicazione, tra cui il rafforzamento della capacità operativa di Eurofisc, l'armonizzazione delle condizioni e delle norme in materia di responsabilità applicabili ai rappresentanti fiscali nominati da soggetti passivi di paesi terzi nell'ambito dell'IOSS e di altri regimi IVA all'importazione, nonché l'estensione del quadro di governance dei dati del CESOP per garantire la coerenza con l'accesso ai dati doganali stabilito dal presente regolamento.*** |

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 quater) Le informazioni archiviate dalle autorità doganali in relazione alle procedure di importazione che comportano il differimento degli obblighi in materia di IVA o l'esenzione dagli stessi costituiscono, per loro natura, informazioni relative all'IVA ai fini dell'articolo 113 TFUE. È necessario estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 a tutte le*** |

| | |
|---|---|
| | ***procedure di importazione che prevedono esenzioni o differimenti dell'IVA, anche nell'ambito del regime dello sportello unico per le importazioni istituito dalla direttiva 2006/112/CE, e aggiungere il valore in dogana e il paese di origine dichiarati come elementi obbligatori di dati per consentire alle autorità competenti, tra cui l'EPPO e l'OLAF, di effettuare riferimenti incrociati tra le dichiarazioni di importazione e le dichiarazioni IVA e di individuare discrepanze che possono indicare frodi. Detta estensione non pregiudica le norme doganali sostanziali che disciplinano tali procedure di importazione, che rimangono soggette al regolamento (UE) n. 952/2013.*** |

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 quinquies) Al fine di garantire che la capacità di applicazione creata dal presente regolamento si estenda efficacemente a tutti gli Stati membri, di evitare persistenti asimmetrie all'interno del mercato unico e nel panorama antifrode dell'Unione, e nel quadro dell'impegno assunto dalla Commissione di rivedere l'architettura antifrode, la presente proposta impone agli Stati membri che non partecipano all'EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, di designare un'autorità nazionale competente incaricata di svolgere funzioni equivalenti ai fini della cooperazione transfrontaliera in materia di frodi IVA con Eurofisc e l'OLAF; tali Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'autorità designata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e dovrebbero riferire*** |

***annualmente alla Commissione in merito all'uso fatto delle informazioni ricevute, compreso il numero di indagini avviate e i relativi esiti.***

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(5 bis) Qualsiasi accesso centralizzato alle informazioni relative all'IVA a livello dell'Unione dovrebbe essere strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato per l'esercizio del mandato, rispettivamente, dell'EPPO e dell'OLAF, conformemente al principio della minimizzazione dei dati e di limitazione delle finalità previsto dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli atti di esecuzione che devono essere adottati dalla Commissione a norma degli articoli 49 bis e 49 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, che determineranno le condizioni concrete per l'accesso, compreso l'elenco delle categorie di dati per le ricerche mirate e le modalità di controllo dell'accesso, svolgono un ruolo significativo al fine della tutela dei diritti fondamentali e dovrebbero essere soggetti a un adeguato controllo parlamentare. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato senza indugio dei progetti di atti di esecuzione e di eventuali successive modifiche agli stessi.*** |

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo | (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo |

11, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e relativi ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, prima dell'avvio di un'indagine, l'OLAF ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi qualora ciò sia indispensabile per valutare il fondamento delle accuse, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Tale diritto di accesso deve essere esercitato alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri, ma il regolamento (UE) n. 904/2010 non concede all'OLAF l'accesso alle informazioni scambiate o conservate nei sistemi informatici dell'UE, compromettendo così la capacità dell'OLAF di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'OLAF abbia accesso alle informazioni a livello dell'UE e possa svolgere il suo mandato ***normativo e lottare contro la frode a livello dell'UE***, è importante definire le norme in base alle quali l'OLAF dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Per lo stesso motivo, è importante concedere all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, a tutte le informazioni relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali

11, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e relativi ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, prima dell'avvio di un'indagine, l'OLAF ha il diritto di accedere a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi qualora ciò sia indispensabile per valutare il fondamento delle accuse, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Tale diritto di accesso deve essere esercitato alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri, ma il regolamento (UE) n. 904/2010 non concede all'OLAF l'accesso alle informazioni scambiate o conservate nei sistemi informatici dell'UE, compromettendo così la capacità dell'OLAF di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'OLAF abbia accesso alle informazioni a livello dell'UE e possa svolgere ***in modo efficace*** il suo mandato ***di lotta alle frodi***, è importante definire le norme in base alle quali l'OLAF dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti in materia di IVA a livello dell'Unione dalle banche dati e dai registri delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio. Per lo stesso motivo, è importante concedere all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, a tutte le informazioni relative a un'indagine attraverso un punto di ingresso unico, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri. ***Tale accesso dovrebbe essere concesso in***

| | |
|---|---|
| informazioni riguardano più Stati membri. | ***conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dovrebbe essere strettamente limitato a quanto necessario per le indagini relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.*** |

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) Sebbene l'articolo 13 del presente regolamento imponga già alle autorità competenti in materia di IVA degli Stati membri lo scambio spontaneo di informazioni che possono essere utili ai fini della lotta alle frodi IVA, tale obbligo si applica alle autorità competenti in materia di IVA e non si estende alle autorità doganali competenti degli Stati membri, che non sono autorità competenti in materia di IVA ai sensi del presente regolamento. Inoltre, né l'attuale meccanismo di cui all'articolo 13 né la rete Eurofisc prevedono la comunicazione spontanea diretta all'EPPO e all'OLAF di informazioni di intelligence sulle frodi ricavate da dati doganali. I meccanismi di frode in materia di IVA connessi alle procedure di importazione sono caratterizzati da discrepanze sistematiche tra le informazioni dichiarate alle autorità doganali presso il punto di importazione e le dichiarazioni IVA successivamente presentate nello Stato membro di destinazione. Si riconosce che le autorità doganali sono spesso le prime a rilevare dette anomalie attraverso la loro analisi della gestione dei rischi. Al fine di colmare tale lacuna e garantire che le informazioni di intelligence doganale a monte, identificate dalle autorità doganali, siano trasmesse senza indugio agli organismi responsabili delle indagini e dell'azione penale per le frodi transfrontaliere in materia di IVA, e*** |

***poiché l'effettivo esercizio dei diritti di accesso di cui agli articoli 49 bis e 49 ter del presente regolamento dipende dal fatto che l'EPPO e l'OLAF siano informati dell'esistenza di potenziali casi di frode, è necessario prevedere che le autorità doganali competenti trasmettano spontaneamente tali informazioni. Dette informazioni dovrebbero essere trasmesse a Eurofisc, all'EPPO e all'OLAF ogniqualvolta i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), indichino modelli coerenti con una frode in materia di IVA. Questa misura è fondamentale per l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed è coerente con l'impegno della Commissione a rivedere l'architettura antifrode globale quale componente essenziale del pacchetto QFP post-2027. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto, nelle sue risoluzioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il rafforzamento del coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA, in particolare attraverso strategie nazionali antifrode. Tale meccanismo di trasmissione spontanea opera esclusivamente nel quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA previsto dal presente regolamento e lascia impregiudicati i regimi doganali sostanziali istituiti in virtù del regolamento (UE) n. 952/2013 e le norme connesse sulla governance dei dati.***

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 ter) L'efficacia del meccanismo di trasmissione spontanea previsto all'articolo 13 bis del presente regolamento dipende da un adeguato*** |

| | |
|---|---|
| | ***coordinamento a livello nazionale tra le autorità doganali competenti e le autorità competenti in materia di IVA degli Stati membri. In molti Stati membri tali organismi sono entità amministrative separate con catene di vigilanza e sistemi di informazione distinti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le rispettive autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA istituiscano meccanismi di coordinamento regolare, anche nel quadro di Eurofisc, per facilitare l'individuazione di discrepanze che potrebbero indicare frodi in materia di IVA e la trasmissione tempestiva dei dati doganali pertinenti a Eurofisc, all'EPPO e all'OLAF. Tale coordinamento costituisce una misura procedurale e organizzativa e non comporta obblighi supplementari in materia di tecnologie dell'informazione per le autorità nazionali.*** |

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 quater) Non tutti gli Stati membri partecipano all'EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio; negli Stati membri che non partecipano all'EPPO, la trasmissione spontanea di dati doganali a norma dell'articolo 13 bis del presente regolamento non può essere diretta all'EPPO. In tali Stati membri le autorità doganali competenti trasmettono, ai fini di detto articolo, le informazioni pertinenti ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc e all'OLAF, nell'ambito del suo mandato; il rimedio strutturale per colmare tale lacuna è affrontato nel considerando 4 quater, che prevede la designazione di autorità competenti equivalenti negli Stati membri*** |

***non partecipanti.***

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 bis) Le persone che segnalano in buona fede all'EPPO o all'OLAF casi sospetti di frode transfrontaliera in materia di IVA rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento dovrebbero beneficiare della protezione prevista dalla direttiva sugli informatori. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero garantire che, a tal fine, siano disponibili canali di segnalazione accessibili e sicuri per i cittadini.*** |

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire ***un accesso sicuro*** all'EPPO e all'OLAF, è necessario ***rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti*** al fine di ***consentire agli Stati membri***, ***alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti***. ***A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato***. ***L'EPPO e l'OLAF dovrebbero essere responsabili dei*** costi di ***realizzazione e manutenzione*** delle infrastrutture e dei mezzi tecnici ***pertinenti per*** un accesso sicuro alle | (11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire all'EPPO e all'OLAF ***di accedere alle informazioni pertinenti***, è necessario ***chiarire quale soggetto assume i costi per l'adeguamento di tali sistemi.*** Al fine di ***garantire l'efficace attuazione del presente regolamento ed evitare di pregiudicare altre esigenze operative***, i costi di ***adeguamento*** delle infrastrutture e dei mezzi tecnici ***esistenti***, ***compresi i meccanismi di controllo dell'accesso, volti a consentire*** un accesso sicuro ***e mirato all'EPPO e all'OLAF, dovrebbero essere assegnati in modo trasparente e proporzionato, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento dell'Unione*** |

| | |
|---|---|
| informazioni sull'IVA. | ***esistenti e senza che ciò comporti un'incidenza finanziaria sproporzionata sui bilanci dell'EPPO o dell'OLAF***. ***Qualsiasi ripartizione dei costi non pregiudica il principio secondo cui, nella lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, il bilancio dell'Unione dovrebbe sostenere i costi che vanno principalmente a beneficio dell'Unione nel suo complesso. Tali risorse finanziarie sono fornite in modo adeguato, tale da salvaguardare l'indipendenza operativa dell'EPPO*** e ***dell'OLAF e da non subordinare il loro accesso*** alle informazioni sull'IVA ***ad accordi bilaterali con gli Stati membri***. |

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 bis) L'applicazione dovrebbe tenere conto delle esigenze degli Stati membri, della Commissione, dell'EPPO e dell'OLAF di effettuare gli adeguamenti necessari. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato.*** |

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(-1) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis:*** |
| | ***"Articolo 2 bis*** |

***Proposta di seguito sull'armonizzazione minima delle sanzioni***

***Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e coerentemente con gli obiettivi della revisione dell'architettura antifrode quale insieme complementare di misure incluse nel pacchetto QFP post-2027, nonché al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per l'armonizzazione minima delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni più gravi in materia di imposta sul valore aggiunto e dazi doganali connessi, in particolare per quanto riguarda le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente e l'abuso delle procedure semplificate di importazione nell'ambito del regime doganale 42 e dello sportello unico per le importazioni. La proposta lascia impregiudicati i regimi doganali sostanziali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.";***

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 13 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(-1 bis) è aggiunto il seguente articolo 13 bis:*** |
| | ***"Articolo 13 bis*** |
| | ***Trasmissione spontanea di dati doganali indicanti una frode in materia di IVA*** |
| | ***1. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e, nell'ambito dei rispettivi mandati, all'EPPO e all'OLAF, qualsiasi*** |

***informazione archiviata a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), che indichi modelli coerenti con una frode in materia di IVA, in particolare:***

***a) discrepanze sistematiche tra lo Stato membro di destinazione dichiarato in una dichiarazione di importazione e lo Stato membro in cui l'IVA è stata successivamente dichiarata o versata;***

***b) discrepanze sistematiche tra il destinatario identificato in una dichiarazione di importazione nell'ambito del regime IOSS e il soggetto passivo che ha dichiarato l'IVA corrispondente nello Stato membro di destinazione;***

***c) valori in dogana dichiarati che divergono sensibilmente dal valore di mercato se tale divergenza è coerente con una sottovalutazione ai fini dell'IVA; e***

***d) qualsiasi altro indicatore specificato nell'atto di esecuzione della Commissione come indicatore di rischio di frode in materia di IVA basato su dati doganali.***

***2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata senza indugio e comprende almeno gli elementi di dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), per l'importazione o la serie di importazioni in questione.***

***3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità doganali competenti e le loro autorità competenti in materia di IVA si coordinino sull'individuazione delle discrepanze di cui al paragrafo 1, anche nel quadro di Eurofisc.***

***4. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, specifica i formati tecnici e le procedure per le comunicazioni di cui al presente articolo.***

***5. Negli Stati membri che non partecipano all'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del***

***Consiglio, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indirizzate ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc e all'OLAF nell'ambito del suo mandato, e non all'EPPO.";***

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(-1 ter) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| ***f)*** le informazioni ***che raccoglie*** a norma dell'articolo 143, paragrafo ***2***, ***lettere a) e b***), della direttiva 2006/112/CE, ***nonché il paese di origine***, ***il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto;*** | ***"f)*** le informazioni ***raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri in relazione a tutte le importazioni di beni per le quali un'esenzione dall'IVA, un differimento della stessa o un regime contabile speciale siano richiesti all'importazione, anche*** a norma dell'articolo 143, paragrafo ***1***, ***lettera d***), della direttiva 2006/112/CE ***(regime doganale 42/63)***, ***nell'ambito dello sportello unico per le importazioni istituito dagli articoli da 369 terdecies a 369 quinvicies di tale direttiva***, ***nonché di qualsiasi altra procedura di importazione conformemente alla quale l'obbligo di dichiarare l'IVA sia rinviato allo Stato membro di destinazione, limitatamente ai dati seguenti:*** |
| | ***i) l'identificativo della dichiarazione di importazione;*** |
| | ***ii) il numero di identificazione IVA dell'importatore o, se del caso, il numero di identificazione IOSS dichiarato alle autorità doganali;*** |
| | ***iii) il numero di identificazione IVA dell'acquirente nello Stato membro di destinazione, se disponibile;*** |
| | ***iv) il valore in dogana delle merci*** |

| | |
|---|---|
| | ***dichiarato;*** |
| | ***v) il paese di origine delle merci dichiarato; e*** |
| | ***vi) il codice del regime doganale, anche nei casi in cui le merci siano soggette a una procedura di importazione semplificata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;";*** |

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 4**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO ***potrebbe*** esercitare la sua competenza. | 2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO ***dovrebbe*** esercitare la sua competenza. |

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 4**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 ter

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2 ter. Nel corso di un'indagine o di un'azione penale da parte dell'EPPO e su ***richiesta di quest'ultima***, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del | 2 ter. Nel corso di un'indagine o di un'azione penale da parte dell'EPPO e su ***sua richiesta***, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del |

| | |
|---|---|
| regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per ***quanto riguarda*** gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per ***quanto riguarda*** gli altri Stati membri, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc ***comunicano*** all'EPPO ***qualsiasi informazione*** sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicate o raccolte ***dagli Stati membri*** a norma del presente regolamento. | regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per gli altri Stati membri, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc ***trasmettono*** all'EPPO ***tutte le informazioni correlate ricevute dagli Stati membri*** sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA ***che sono state*** comunicate o raccolte a norma del presente regolamento. ***L'EPPO tratterà le informazioni ricevute senza ritardo.*** |

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 59 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 904/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| ***1. Entro il 1º novembre 2013***, ***e successivamente*** ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo ***e*** al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. | ***"1. "***Ogni ***tre*** anni ***a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento] e sulla base delle relazioni fornite dall'EPPO, dall'OLAF e da Eurofisc***, la Commissione presenta al Parlamento europeo***,*** al Consiglio ***e alla Corte dei conti europea*** una relazione sull'applicazione del presente regolamento. ***La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:*** |
| | ***a) l'efficacia operativa dell'accesso diretto dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema SURVEILLANCE e al CESOP, compresi i tempi medi di accesso, il numero di indagini concretamente portate avanti e gli esiti delle azioni penali o delle azioni amministrative;*** |
| | ***b) la coerenza del quadro di accesso e trasmissione con altri strumenti adottati nell'ambito dell'architettura antifrode*** |

***riveduta, comprese le misure relative alla capacità di Eurofisc, alla governance del CESOP, all'armonizzazione relativa ai rappresentanti fiscali e alla convergenza delle sanzioni;***

***c) il funzionamento e la tempestività del meccanismo di trasmissione spontanea di cui all'articolo 13 bis, compresi gli accordi nazionali di coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA;***

***d) i risultati conseguiti in materia di applicazione delle norme negli Stati membri che non partecipano all'EPPO e l'eventuale istituzione di meccanismi equivalenti conformemente alla revisione dell'architettura antifrode;***

***e) gli importi stimati dell'IVA dell'Unione e dei relativi proventi doganali recuperati o preservati come conseguenza diretta degli scambi di dati e dei diritti di accesso previsti dal presente regolamento; e***

***f) il contributo del presente regolamento alla convergenza dei risultati in materia di applicazione della normativa tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda la fattibilità dell'elaborazione, a livello di Unione, di una metodologia che permetta di misurare il gettito doganale non riscosso, paragonabile, nella sua finalità, all'indicatore del divario IVA pubblicato annualmente dalla Commissione.***

***Se la relazione individua carenze persistenti nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di misure correttive.";***

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**

Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 bis – paragrafo 1 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento; | b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento***, compresi tutti gli elementi di dati supplementari archiviati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), quale modificato***; |

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 bis – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso ***alle*** seguenti condizioni: | 2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso ***soltanto previa verifica che tutte le*** seguenti condizioni ***sono cumulativamente soddisfatte***: |

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 non deve consentire ricerche generiche, esplorative o non mirate. Ciascuna operazione di accesso è limitata alle informazioni necessarie ai fini di un'indagine specifica ed è tecnicamente attribuita a un fascicolo di indagine concreto e al singolo utente che avvia l'accesso.*** |

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. L'EPPO pubblica, su base annuale, statistiche sull'utilizzo dell'accesso centralizzato concesso a norma del presente regolamento, ivi compreso il numero di richieste effettuate, il numero di indagini in cui tale accesso ha contribuito all'avanzamento del caso e il numero di casi in cui i dati consultati sono stati ritenuti irrilevanti e cancellati. Tali statistiche devono essere incluse nelle relazioni annuali dell'EPPO presentate al Parlamento europeo. Un obbligo parallelo per l'OLAF è stabilito all'articolo 49 ter. Nel rispetto dei regolamenti che disciplinano le indagini, tali dati sono opportunamente espunti per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento delle indagini.*** |

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 bis – paragrafo 4 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo; | b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso ***che riduce il rischio di accessi non autorizzati, ricerche non mirate o abusi,*** e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo***, nonché i mezzi tecnici che garantiscono l'attribuzione di ciascuna operazione di accesso a un fascicolo di indagine concreto***; |

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. Qualora l'EPPO riceva dati personali in seguito a una trasmissione spontanea da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 13 bis, si applicano le norme seguenti:*** |
| | ***a) i dati possono essere trattati al solo scopo di valutare se avviare o di condurre un'indagine nell'ambito del mandato dell'EPPO a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939;*** |
| | ***b) se l'EPPO stabilisce, entro 90 giorni dal ricevimento dei dati, che questi non sono pertinenti per alcuna indagine nell'ambito del suo mandato, essa cancella i dati e ne informa l'autorità che li ha trasmessi;*** |
| | ***c) se è avviata un'indagine sulla base dei dati trasmessi, l'autorità doganale che ha trasmesso i dati ne è informata e può comunicare la sua valutazione all'EPPO e al GEPD se ritiene che il trattamento vada al di là di quanto necessario;*** |
| | ***d) le norme applicabili in materia di protezione dei dati sono quelle di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1939.*** |

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 ter – paragrafo 1 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento; | b) dal 1º settembre 2026, alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente regolamento***, compresi tutti gli elementi di dati supplementari archiviati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), quale modificato***; |

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 ter – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso ***alle*** seguenti condizioni: | 2. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concesso ***soltanto previa verifica che tutte le*** seguenti condizioni ***sono cumulativamente soddisfatte***: |

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 non deve consentire ricerche generiche, esplorative o non mirate. Ciascuna operazione di accesso è limitata alle informazioni necessarie ai fini di un'indagine specifica ed è tecnicamente attribuita a un fascicolo di indagine concreto e al singolo utente che avvia l'accesso.*** |

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. L'OLAF pubblica, su base annuale, statistiche sull'utilizzo dell'accesso centralizzato concesso a norma del presente regolamento, ivi compreso il numero di richieste effettuate, il numero di indagini in cui tale accesso ha contribuito all'avanzamento del caso e il numero di casi in cui i dati consultati sono stati ritenuti irrilevanti e cancellati. Tali statistiche devono essere incluse nelle relazioni annuali dell'OLAF presentate al Parlamento europeo. Un obbligo parallelo per l'EPPO è stabilito all'articolo 49 bis. Nel rispetto dei regolamenti che disciplinano le indagini, tali dati sono opportunamente espunti per garantire la riservatezza e il corretto svolgimento delle indagini.*** |

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 ter – paragrafo 4 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo; | b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso ***che riduce il rischio di accessi non autorizzati, ricerche non mirate o abusi,*** e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo***, nonché i mezzi tecnici che garantiscono l'attribuzione di ciascuna operazione di accesso a un fascicolo di indagine concreto***; |

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Capo XIII – Articolo 49 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. Qualora l'OLAF riceva dati personali in seguito a una trasmissione spontanea da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 13 bis, si applicano le norme seguenti:*** |
| | ***a) i dati possono essere trattati al solo scopo di valutare se avviare o di condurre un'indagine nell'ambito del mandato dell'OLAF a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;*** |
| | ***b) se l'OLAF stabilisce, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati, che questi non sono pertinenti per alcuna indagine nell'ambito del suo mandato, esso cancella i dati e ne informa l'autorità che li ha trasmessi;*** |
| | ***c) se è avviata un'indagine sulla base dei dati trasmessi, l'autorità doganale che ha trasmesso i dati ne è informata e può comunicare la sua valutazione all'OLAF e al GEPD se ritiene che il trattamento vada al di là di quanto necessario;*** |
| | ***d) le norme applicabili in materia di protezione dei dati sono quelle previste nel regolamento (UE) 2018/1725; L'OLAF applica all'accesso concesso in virtù del presente paragrafo i requisiti in materia di autorizzazione interna di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.*** |

## ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione |
| **Riferimenti** | COM(2025)0685 – C10-0298/2025 – 2025/0348(CNS) |
| **Commissione(i) competente(i) per il merito**<br>Annuncio in Aula | ECON<br>15.12.2025 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | CONT<br>15.12.2025 |
| **Relatore(trice) per parere**<br>Nomina | Gilles Boyer<br>20.1.2026 |
| **Esame in commissione** | 15.4.2026 |
| **Approvazione** | 5.5.2026 |
| **Esito della votazione finale** | +: 21<br>–: 1<br>0: 2 |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 21 | + |
|---|---|
| ECR | Dick Erixon, Bert-Jan Ruissen, Şerban Dimitrie Sturdza |
| PPE | Georgios Aftias, Caterina Chinnici, Raúl de la Hoz Quintano, Kinga Kollár, Tomáš Zdechovský |
| PfE | Ondřej Knotek |
| Renew | Gilles Boyer, Gerben-Jan Gerbrandy, Michal Wiezik |
| S&D | Jens Geier, Eero Heinäluoma, Giuseppe Lupo, Marit Maij, Matjaž Nemec |
| The Left | Jonas Sjöstedt, Pasquale Tridico |
| Verts/ALE | Daniel Freund, Rasmus Nordqvist |

| 1 | - |
|---|---|
| ESN | Tomasz Froelich |

| 2 | 0 |
|---|---|
| PfE | Angéline Furet, Annamária Vicsek |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti